COMUNE DI MARANO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero 146

L'anno **duemiladodici** il giorno **sedici** del mese di **novembre**, nella Residenza Comunale.

La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza della dr.ssa MORO PIERA, SINDACO con l'assistenza del Segretario Comunale dr.ssa SALAMINO MARIA GRAZIA e nelle persone dei Sigg. Assessori:

MORO PIERA	SINDACO	P
GUZZONATO MARCO	ASSESSORE	P
PERON ALESSANDRO	ASSESSORE	P
REGHELLIN GIUSEPPE	ASSESSORE	P
LUCA FRANCESCO	ASSESSORE	P

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO:

PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio in merito all'oggetto:

"La Costituzione Italiana stabilisce diversi principi ai quali l'azione della Pubblica Amministrazione deve conformarsi.
Quelli che la Dottrina ritiene più caratterizzanti sono quelli indicati nell'articolo 97 che così recita:
« I pubblici uffici sono organizzati secondo **disposizioni di legge**, in modo che siano assicurati il **buon andamento** e l'**imparzialità** dell'amministrazione. **»**
Altri poi sono i principi che trovano normazione all'interno del testo costituzionale a completamento dei due sopra indicati.
Nel corso del tempo i principi di esercizio a cui l'azione amministrativa deve ispirarsi sono stati oggetto di puntualizzazioni e di integrazioni.
Particolare attenzione è stata data al principio di imparzialità dell'azione amministrativa.
Con la legge 241 del 1990 il legislatore è andato a definire positivamente il procedimento amministrativo, definendo esattamente cosa si intende per trasparenza e per diritto di accesso. Semplificando, la normativa stabilisce che il procedimento e le informazioni debbano essere accessibili ai soggetti che hanno un interesse legittimo.
La trasparenza è stata oggetto di non pochi approfondimenti, perché ha rischiato di essere svuotata del suo significato originario, in quanto molto spesso confusa con la pubblicità e l'accesso agli atti amministrativi.
In realtà il principio della trasparenza dalla nostra legislazione viene assunto come fine ultimo dell'azione amministrativa, mentre la pubblicità ed il diritto di accesso rappresentano strumenti idonei a conseguire il suddetto principio.
In sostanza, il principio di trasparenza "è un *quid pluris* sia rispetto alla pubblicità che allo stesso diritto di accesso, imponendo all'amministrazione il dovere di agire correttamente, al di là delle mere prescrizioni formali della norma, nella consapevolezza che la democrazia ha bisogno di un'esplicitazione comprensibile del potere". (L'evoluzione del principio di trasparenza amministrativa di Francesco Manganaro Università *Mediterranea* Reggio Calabria)".

Visto che la legge n. 441 del 5 luglio 1982 recante "disposizione per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti" stabilisce che i soggetti indicati nell'articolo 1 (membri del Senato della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Sottosegretari, Consiglieri regionali, Consiglieri provinciali, consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) e all'articolo 12 (manager pubblici) debbano depositare, e aggiornare periodicamente, una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" (art. 2 punto 1) e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (art 2 punto 2);

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali su "Trasparenza sugli emolumenti pubblici" del 21 gennaio 2003 e quello su "soggetti pubblici - Pubblicità situazione patrimoniale" dell'8 gennaio 1998 che così si è espresso "non vi è alcuna incompatibilità tra le nuove disposizioni in materia di dati personali e le norme in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione, in particolare con la legge 441 del 1982 che obbliga i parlamentari, i componenti del Governo, i consiglieri regionali, provinciali e dei maggiori comuni, i manager pubblici e i magistrati a rendere pubbliche periodicamente, attraverso gli appositi bollettini, le loro situazioni patrimoniali" (bollettino del n. 3 gennaio 1998, pag. 60);

Visto il protocollo d'intesa firmato in data 19 settembre 2012 tra il Comune di Marano Vicentino e l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto, sottoscritto con lo scopo di collaborare nella partecipazione dell'attività di accertamento erariale, e visto l'impegno assunto, come da delibera di Giunta n. 116 del 17 settembre 2012, da parte dell'Amministrazione di attivare tutte le forme di comunicazione e trasparenza dell'informazione in generale ed in particolare del patto antievasione con l'obiettivo di contribuire ad un "RISVEGLIO DELLA COSCIENZA SOCIALE", consapevoli di "PAGARE TUTTI PER PAGARE DI MENO";

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 che nell'articolo 3, comma 1, lettera a) prevede: "art. 41-bis (obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo) 1. Gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a disciplinare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito internet dell'ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.",

Recepita la volontà dell'Amministrazione Comunale di impostare tutta la vita amministrativa nel rispetto del principio della trasparenza e della partecipazione dei cittadini come da linee di mandato approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 13.06.2012, trasparenza che si raggiunge attraverso idonea pubblicità dei fatti amministrativi e delle condizioni soggettive dei singoli Amministratori, in quanto la democrazia ha bisogno di una esplicitazione comprensibile del potere;

Acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000, che vengono riportati integralmente in calce;

Visto lo Statuto del Comune di Marano Vicentino;

Con voti favorevoli unanimi legalmente resi;

D E L I B E R A

1. Di dare attuazione volontariamente senza obbligo di legge, in quanto il Comune di Marano Vicentino ha un numero di abitanti inferiore a 10.000 unità, al disposto dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 10 ottobre 2012, pubblicando sul sito web del Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno con riferimento al periodo d'imposta precedente, i dati reddituali, nonché la proprietà o altro diritto reale minore su beni immobili, la proprietà di beni mobili registrati, del Sindaco e degli Assessori comunali, secondo lo schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di trasmettere, in elenco, il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 267/2000.

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con separata votazione unanime all'uopo esperita ai sensi dell'art. 134, comma 4°, T.U.E.L. 267/2000.

Allegati pareri
Allegati: n. 1

Il Presidente
F.to MORO PIERA

Il Segretario Comunale
F.to SALAMINO MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. e contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 267/2000.

Marano Vicentino, li 28-11-2012

Il Segretario Comunale
F.to SALAMINO MARIA GRAZIA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000.

Marano Vicentino, li _____

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell'art.134 del T.U.E.L. 267/2000.

Marano Vicentino, li _____

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Marano Vicentino, li _____

Il Funzionario Incaricato
BRECCIAROLI PAOLA